

**CONVENZIONE PER TIROCINIO CORSO DI QUALIFICA
PROFESSIONALE "OPERATORE SOCIO SANITARIO"
ANNO 2018-19**

Tra la **COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ
PROMOZIONE LAVORO** con sede in San Bonifacio via Cimitero 15,
C.F. e P. IVA n. 01843260231 rappresentata dal presidente pro-tempore
GIORGIO ROVEGGIA

e _____
con sede legale a _____ (_____)
via _____ (P.I. _____)
rappresentata dal _____

PREMESSO

Che in base all'art. 4 della Costituzione "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove condizioni che rendono effettivo questo diritto" ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società;

Che l'art. 1 della legge quadro 21/12/78 n. 845 in materia di formazione e di elevazione professionale in attuazione degli artt. 3-4-35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale;

Che l'art. 15 della predetta legge prevede espressamente la facoltà per le istituzioni operanti nella formazione professionale di "stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienze in particolari impianti e macchinari o specifici processi di promozione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro";

Che tali attività formative sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi aziendali, essendo parti integranti di un programma più complesso di



formazione professionale e che avendo natura formativa, non vengono in alcun modo a configurare e a mettere in atto rapporti di lavoro tra aziende e allievi;

Tenuto conto

Di quanto disposto dalla Legge Regionale 30 giugno 1990 n° 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzativo delle politiche regionali del lavoro”;

Di quanto disposto dall’art. 15 legge 21/12/78 n° 845;

Di quanto disposto dall’art. 27 del D.P.R. 382 del 1980;

Di quanto disposto dal D.G.R. n° 688 del 16/05/2017 e D.D.R. n° 550/2018;

Di quanto disposto dal D.G.R. n° 663 del 15/05/2018 e D.D.R. n° 733/2018;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

La **COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO** per garantire agli allievi del Corso per O.S.S. una conoscenza concreta della realtà aziendale, di intesa con l’Ente sopraccitato organizza tirocini formativi in Enti al fine di raggiungere gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione del curriculum formativo;

ART. 2

La **COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO** per la realizzazione dei fini di cui all’art. 1, incarica quale referente del corso in questione con compiti di sorveglianza e di assistenza, il Tutor del Corso VANZO ERICA.

Tale referente potrà esercitare altresì la propria attività educativa e/o formativa in collegamento e in collaborazione con le maestranze interne, a tal fine preventivamente indicate e messe a disposizione dalla direzione dell’Ente;

ART. 3

L’Ente sopraccitato si impegna a mettere a disposizione quanto necessario alle attività formative di cui la precedente art. 1;

ART. 4

Durante il ciclo formativo non viene ad instaurarsi alcun rapporto di lavoro né di subordinazione gerarchica fra l'Ente ed allievi;

ART. 5

Gli allievi svolgono il periodo di tirocinio affiancati agli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale ed educativa dell'Ente durante le ore di servizio previste;

ART. 6

Gli allievi del corso di Qualifica O.S.S. si tratteranno presso l'Ente suindicato per n. 200 ore per l'Area SANITARIA; per n. 120 ore per l'Area ANZIANI; per n. 100 ore per l'Area DISABILI / SALUTE MENTALE / DOMICILIARE / INTERAZIONE SOCIALE;

ART. 7

La **COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO** garantisce che gli allievi ed i docenti inseriti nel tirocinio manterranno il segreto professionale connesso all'attività;

ART. 8

La **COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO** assicura che gli allievi sono coperti da Responsabilità Civile con Polizza n° 00054732300119 dell'Assicurazione Cattolica, nonché presso l'INAIL di Verona con posizione PAT 4309731495;

ART. 9

Si solleva il titolare dell'Ente in cui vengono effettuati i tirocini da ogni responsabilità economica e giuridica soprattutto in merito a pretese retribuzioni o diritti di assunzioni futuri da parte degli allievi;

ART. 10

La **COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO** si impegna ad informare gli allievi sugli eventuali rischi presenti in relazione al D.Lgs. 81/2008 sollevando pertanto l'Ente dagli obblighi conseguiti l'informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del Decreto citato;

ART. 11


Qualora si verificassero inadempienze di particolare gravità, l'azienda potrà chiedere all'Ente di appartenenza degli allievi, la sospensione dello stage per l'allievo;

ART. 12

Referente dell'Ente per l'attività formativa è _____


San Bonifacio, li 25 marzo 2019

Letto approvato e sottoscritto



COOP. PROMOZIONE LAVORO

Il Presidente



Cooperativa Sociale di Solidarietà
PROMOZIONE LAVORO
Via Cimitero, 15 - 045 0100446
37047 SAN BONIFACIO (Verona)
Partita IVA: 01840260231